

COMUNE DI CASALPUSTERLENGO

(Provincia di Lodi)

Regolamento dei Beni Comuni

Approvato con atto C.C. n. 60 del 06.12.2017

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità, oggetto ed ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento, in armonia con le disposizioni della Costituzione e dello Statuto Comunale, disciplina le forme di collaborazione dei Cittadini con l'Amministrazione per la cura ed il recupero dei beni comuni urbani, in attuazione, in particolare, degli articoli 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.
2. La collaborazione tra i Cittadini e l'Amministrazione si estrinseca nell'adozione condivisa di atti amministrativi di natura non autoritativa e di politiche gestionali per il recupero e la cura dei beni comuni urbani che richiedono una necessaria responsabilizzazione sociale.
3. Il presente regolamento, in particolare, disciplina lo svolgimento di attività di collaborazione, espressione del contributo concreto al benessere della collettività, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia tra l'Istituzione locale ed i cittadini stessi e lo sviluppo di una coscienza civica, protagonista della realtà comunale.
4. L'Amministrazione riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini, la verificabilità delle azioni svolte, l'idoneità dei risultati ottenuti e garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate. L'applicazione del presente Regolamento avviene nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) **Beni comuni urbani (BCU):** i beni materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione, attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione, per condividere con i cittadini stessi la responsabilità della loro cura o recupero al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
 - b) **Amministrazione:** è definita come Amministrazione ogni articolazione amministrativa, funzionale e tecnica del Comune di Casalpusterlengo.
 - c) **Proposta di collaborazione:** la Proposta di Collaborazione, formulata dai cittadini attivi o offerta dal Comune, propone interventi di cura o recupero dei BCU. La proposta di collaborazione civica su iniziativa del Comune e quella effettuata dai cittadini, sono dettagliate al successivo art. 6.
 - d) **Patto di collaborazione:** il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito operativo degli interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani.
 - e) **Interventi di cura:** è definito intervento di cura ogni azione volta a proteggere, conservare, mantenere, innovare l'utilizzo dei BCU.
 - f) **Gestione condivisa:** interventi di cura e recupero dei beni comuni urbani svolta dal Comune con la collaborazione cittadini.
 - g) **Spazi pubblici:** aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico e relative pertinenze di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.
 - h) **Rete civica:** lo spazio di cittadinanza su internet per la pubblicazione di informazioni e notizie istituzionali, la fruizione di servizi on line e la partecipazione a percorsi interattivi di condivisione.

Art. 3 I Cittadini

1. I Cittadini possono svolgere interventi di cura e di recupero dei beni comuni come singoli o attraverso formazioni sociali stabilmente organizzate, il cui responsabile li rappresenta nei rapporti con l'Amministrazione.
L'intervento di cura e di recupero dei beni comuni urbani, quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della coscienza civica locale, è aperto a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4 del presente regolamento.
2. I patti di collaborazione di cui ai successivi artt. 9 e ss. del presente regolamento, riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i Cittadini attivi, soltanto in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale della comunità locale
3. L'Amministrazione consente la partecipazione personale di Cittadini ad interventi di cura e di rigenerazione dei BCU quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'Ente, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legislazione vigente in materia penale, quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.
4. Gli interventi di cura e recupero dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i medesimi

Art. 4 Requisiti per l'attivazione degli interventi

1. Ai fini del presente regolamento sono considerati Cittadini quanti risiedono stabilmente e continuativamente nel territorio del Comune di Casalpusterlengo da almeno 6 mesi, in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
 - ✓ Età non inferiore ad anni 18.
 - ✓ Idoneità psico-fisica, in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi.
 - ✓ Assenza di condanne penali: sono esclusi, salvo riabilitazione, coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena per delitti contro la Pubblica Amministrazione, il Patrimonio, l'ordine pubblico, per reati di cui agli art. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater-1 e per i delitti contro la libertà personale.
2. I Cittadini che volontariamente si mettono a disposizione del Comune, possono temporaneamente associarsi o essere organizzati dal Comune in gruppi di lavoro attivi, purché singolarmente abbiano i requisiti di cui al precedente comma 1.
In tal caso possono svolgere soltanto attività occasionali.
I cittadini attivi possono stabilmente organizzarsi in associazioni rappresentative, per operare secondo il presente Regolamento
3. Per le Associazioni stabilmente organizzate i requisiti richiesti sono:
 - a) L'iscrizione all'Albo delle Associazioni istituito dal Comune.
 - b) Avere scopi statutari compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Casalpusterlengo.
4. L'attività di cura e di recupero dei BCU, effettuata dai cittadini spontaneamente, personalmente e a titolo gratuito, non determina in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di Casalpusterlengo, né può costituire, sul piano giuridico - amministrativo, forme di affidamento della gestione ordinaria e straordinaria di beni e servizi elusive dei modelli gestionali disciplinati dalla normativa vigente.

5. L'attività volontaria, prestata per la cura e recupero dei BCU, non può comportare per i volontari e/o le Associazioni di cui al presente regolamento, alcuna ritorno, diretto o indiretto, di benefici economici e/o giuridici.

CAPO II: TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Art. 5 Interventi di cura e recupero dei BCU

1. Gli interventi dei Cittadini attivi, possono avere carattere occasionale o a termine e saranno finalizzati alla cura integrata o alla gestione condivisa di aree ed immobili pubblici periodicamente individuati dall'Amministrazione o proposti dai Cittadini attivi; gli interventi, in particolare, sono finalizzati a:
 - a) Assicurare la fruibilità collettiva dei BCU (spazi pubblici, immobili pubblici, immobili e spazi privati ad uso pubblico).
 - b) Integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dall'Amministrazione nella gestione dei BCU, particolarmente in concomitanza di eventi pubblici, o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi pubblici.
 - c) Realizzare interventi, tecnici o finanziari, di recupero di spazi pubblici e di edifici in disuso e/o degradati.A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono riguardare:
 - Manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, potatura piante, parchi pubblici e aiuole;
 - Sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali, compresi sentieri, strade vicinali, piste ciclabili inclusi cordoli, marciapiedi e altre pertinenze
 - Lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali, con particolare riferimento ad edifici scolastici, centri civici, asili nido ecc.
 - Manutenzione delle aree giochi bambini, arredo urbano, potatura piante, ecc
 - Sgombero tombini e caditoie e cura e mantenimento fontane
2. Sono ammessi anche interventi nel campo culturale, sportivo, sociale e della sicurezza, di seguito riassunti a mero titolo esemplificativo:
 - Supporto ad iniziative di carattere culturale, sportivo, ricreativo e di formazione approvate dall'Amministrazione;
 - Supporto ad interventi di prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale svolti dall'Amministrazione;
 - Supporto all'attività di controllo della sicurezza durante le manifestazioni, in prossimità di aree ad alta frequentazione della cittadinanza (parchi e scuole).
3. Il Comune promuove, inoltre, la produzione di servizi collaborativi sociali per attivare processi di recupero e cura dei beni comuni materiali, immateriali e digitali.

CAPO III: SERVIZIO DI CITTADINANZA ATTIVA

Art. 6 Proposte e richieste di collaborazione civica

1. La proposta di collaborazione civica può avvenire su iniziativa del Comune di Casalpusterlengo oppure di singoli Cittadini o Associazioni stabili di Cittadini.
2. La proposta di collaborazione civica fatta dai Cittadini o associazioni deve contenere:
 - a) Generalità complete del proponente (singolo o rappresentante dell'Associazione).
 - b) Dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti di cui all'art.4 del presente regolamento.
 - c) Descrizione delle attività di intervento da svolgere nell'ambito delle attività-servizi previsti dal presente regolamento.

3. La proposta di collaborazione civica deve essere fatta pervenire entro il 30/03 di ogni anno dai Cittadini o rappresentanti di Associazioni e sarà assegnata al competente Responsabile di Servizio, il quale dovrà fornire il parere tecnico sulla fattibilità della proposta stessa. Entro 30 giorni dalla presentazione della proposta, la Giunta adotta una delibera di approvazione o di non accoglimento della proposta medesima, motivando la propria decisione. Al fine di salvaguardare l'instaurarsi di un rapporto civico, la Giunta e i proponenti hanno la possibilità di proporre modifiche o integrazioni alla proposte e chiedere di essere sentiti in merito, prima di ogni decisione giuntale.
4. Il Comune di Casalpusterlengo può proporre ai Cittadini o alle Associazioni, iniziative di collaborazione. La proposta deve essere effettuata con avviso pubblico e ampiamente divulgata, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente ed attraverso i canali di informazione web e stampa. L'avviso deve essere pubblicato entro il 28/02 di ogni anno.

Art. 7 Modalità di attivazione degli interventi di cura e recupero BCU"

1. Annualmente, e comunque entro il 30 marzo di ogni anno, l'Amministrazione individua un numero di interventi di cura dei BCU, denominato Elenco dei Beni Comuni (EBC), compatibile con le disponibilità di bilancio e conferente con le programmazioni comunali
2. L'EBC è integrato con le richieste/disponibilità provenienti dai Cittadini in forma singola o associata;
3. Ogni intervento previsto dall'EBC è definito da una scheda che descrive:
 - sommariamente il bene comune e la sua ubicazione;
 - gli interventi prospettati e da progettare;
 - i protocolli da seguire, se necessari o imposti dalla norma;
 - le modalità di esecuzione, a tutela della sicurezza dei Cittadini;
 - i tempi presumibili di realizzazione;
 - le incompatibilità temporali di esecuzione dovuti a concomitanti eventi di interesse superiore (es manifestazioni pubbliche);
 - lo stato dell'opera precedente l'avvio della fase di cura, anche con documentazione fotografica;
 - lo stato dell'opera seguente la fine della fase di cura, anche con documentazione fotografica
4. I Cittadini singoli e associati sono liberi di scegliere tempi e modalità degli interventi, nel rispetto dei contenuti del comma 3, della scheda e di eventuali indicazioni fornite dall'Amministrazione in corso d'opera.
5. L'eventuale acquisto di materiali e mezzi da fornire ai Cittadini, è a carico dell'Amministrazione.
6. I Responsabili di Servizio, o loro delegati, vigilano sulla cura dei BCU.

Art. 8 Albo dei volontari civici

1. Al fine di snellire e rendere più celeri le procedure di collaborazione, il Comune può costituire l'Albo dei volontari civici, dal quale poter attingere per la realizzazione delle proposte di collaborazione.

L'Albo dei volontari civici è articolato in aree di intervento. Le aree di intervento possono essere modificate o integrate con atto di Giunta. Possono iscriversi all'Albo, per una o più aree di intervento, i Cittadini, singoli o associati, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento.

In prima applicazione l'Albo è costituito mediante avviso pubblico, a cura del Servizio individuato dalla Giunta, per la raccolta delle domande dei Cittadini singoli o associati interessati, entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di

approvazione del presente regolamento. L'aggiornamento dell'Albo avrà luogo annualmente entro il 28/02 di ogni anno.

La valutazione per l'ammissione all'Albo dei volontari civici dei Cittadini singoli o associati, che presentano richiesta di iscrizione, è a cura dei Responsabili di Servizio competente per l'area d'intervento scelta, che formalizza la proposta per l'adozione della relativa deliberazione giunta.

Art. 9 Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui il Comune di Casalpusterlengo e Cittadini attivi, singoli o stabilmente associati, concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di natura non occasionale di cui al presente Capo del regolamento.
2. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a) Gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura e recupero condivise.
 - b) La durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa.
 - c) Le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento.
 - d) Le conseguenze di eventuali danni occorsi a cose in occasione o a causa degli interventi di cura e recupero dei beni urbani, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività.
 - e) Le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati.
 - f) Le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare.
 - g) Le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dall'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate, delle voci di costo eventualmente rimborsabili, e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra Cittadini e Amministrazione.
 - h) L'affiancamento del personale comunale nei confronti dei Cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto.
 - i) Le cause di esclusione di singoli Cittadini, singoli o associati per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la salvaguardia dei beni e ogni altro effetto rilevante
 - j) Le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
3. La realizzazione degli interventi di cura, di natura occasionale, non richiede, di norma, la sottoscrizione del patto di collaborazione, ma unicamente di un disciplinare con cui il cittadino attivo si obbliga, nei confronti del Responsabile del Servizio, al rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento.
4. Tanto la proposta e la stipula dei patti di collaborazione quanto la proposta e la stipula del disciplinare di attività di intervento, competono al Responsabile del servizio interessato, sentito l'Assessore di riferimento.
5. L'intervento, di cura o di recupero, di natura non occasionale e quello di natura occasionale, diventano operativi soltanto previa sottoscrizione, rispettivamente, del patto di collaborazione o del disciplinare.

Art. 10 Assicurazione

1. I Cittadini che svolgono il servizio di cittadinanza attiva saranno assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale soltanto per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle norme del codice civile.
2. Per quanto attiene alle Associazioni, queste dovranno provvedere a propria cura agli adempimenti assicurativi necessari o complementari previsti dalla legge.
3. Il cittadino attivo (o l'associazione) risponderà personalmente di eventuali danni a persone e cose causati con dolo o grave negligenza, non coperti dalle polizze assicurative.

Art. 11 Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuale adeguati allo svolgimento delle attività, i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari, salvo quanto diversamente stabilito nel patto di collaborazione per prestazioni che necessitano di apposite attrezzature non possedute dal Comune o nel disciplinare da sottoscrivere per gli interventi occasionali.
2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine dell'attività, pena l'obbligo del riconoscimento danni. Alla gestione dei dispositivi di sicurezza, degli strumenti e delle attrezzature necessarie per tutte le aree di intervento, da attivare in via permanente o occasionale, provvede il Responsabile del Servizio competente per il progetto

Art. 12 Rimborso di costi sostenuti per gli interventi

1. Il patto di collaborazione individua il valore finanziario massimo delle prestazioni rese sulla base della valutazione del servizio prestato effettuata dagli uffici comunali; spetta alla Giunta Comunale definire autonomamente le relative ed eventuali forme di finanziamento nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 13 Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei Cittadini volte a reperire fondi per le attività di servizio civico a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo. A tale scopo agli iscritti all'Albo è consentito di spendere la qualifica di cittadino attivo del servizio civico comunale, conseguente alla relativa iscrizione all'Albo. Analogamente si procede per donazioni, fiscalmente agevolate, vincolate alla realizzazione di iniziative di cui al presente regolamento.
2. Il patto di collaborazione può prevedere:
 - a) la possibilità per i Cittadini attivi di utilizzare temporaneamente, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento.
 - b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai Cittadini (sponsorizzazioni).

CAPO IV. PUBBLICITÀ E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 Coordinamento con il Regolamento sul baratto amministrativo

1. Per gli interventi di natura temporanea o occasionale l'Amministrazione e i Responsabili di Servizio per gli interventi di loro esclusiva competenza, possono coinvolgere tanto i beneficiari del Regolamento Comunale del Baratto Amministrativo quanto i soggetti che si siano attivati in base alle prescrizioni del presente regolamento laddove ricorrano le circostanze per un efficace coordinamento delle prestazioni offerte a diverso titolo.
2. Tale opportunità deve essere preventivamente e pubblicamente segnalata in ogni intervento, programmato o proposto, garantendo imparzialità e trasparenza nell'operato dell'Ente.

Art. 15 Pubblicità e trasparenza

1. Al fine di promuovere e rendere trasparente le attività disciplinate dal presente regolamento, è istituita nel sito web del Comune di Casalpusterlengo, una sezione denominata "Cittadinanza Attiva". All'interno di questa sezione sono pubblicati, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy, oltre al presente regolamento:
 - a) I patti di collaborazione stipulati.
 - b) l'Albo dei volontari civici.
 - c) I disciplinari sottoscritti dai Cittadini attivi.

Art. 16 Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e Cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i Cittadini di concorrere alle attività di servizio civico.
2. L'applicazione delle presenti disposizioni in modo funzionale alla effettiva collaborazione con i Cittadini attivi è espressione di spirito di servizio verso la comunità da parte dei Responsabili chiamati ad applicarle e tale propensione deve essere positivamente considerata in ogni sede di valutazione.
3. Il Consiglio Comunale, sentita la Commissione consiliare permanente Affari Istituzionali, potrà fornire interpretazioni autentiche alle norme del presente regolamento

Art. 17 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di 12 mesi dalla sua entrata in vigore, stabilita nel 1° gennaio dell'anno successivo all'approvazione.
3. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei Cittadini attivi, singoli o associati, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi; durante il periodo di sperimentazione la Giunta relazionerà in merito, annualmente, al Consiglio Comunale.

INDICE

| | |
|--|----------|
| Capo I: DISPOSIZIONI GENERALI..... | 2 |
| Art. 1 Finalità, oggetto ed ambito di applicazione..... | 2 |
| Art. 3 I Cittadini | 3 |
| Art. 4 Requisiti per l'attivazione degli interventi | 3 |
| CAPO II: TIPOLOGIE DI INTERVENTO..... | 4 |
| Art. 5 Interventi di cura e recupero dei BCU | 4 |
| CAPO III: SERVIZIO DI CITTADINANZA ATTIVA..... | 4 |
| Art. 6 Proposte e richieste di collaborazione civica..... | 4 |
| Art. 7 Modalità di attivazione degli interventi di cura e recupero BCU” | 5 |
| Art. 8 Albo dei volontari civici | 5 |
| Art. 9 Patto di collaborazione | 6 |
| Art. 10 Assicurazione | 7 |
| Art. 11 Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale..... | 7 |
| Art. 12 Rimborso di costi sostenuti per gli interventi | 7 |
| Art. 13 Autofinanziamento | 7 |
| CAPO IV. PUBBLICITA' E DISPOSIZIONI FINALI | 8 |
| Art. 14 Coordinamento con il Regolamento sul baratto amministrativo | 8 |
| Art. 15 Pubblicità e trasparenza..... | 8 |
| Art. 16 Clausole interpretative..... | 8 |
| Art. 17 Entrata in vigore | 8 |